

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 luglio 2021

Criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta. (21A05652)

(GU n.233 del 29-9-2021)

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», come successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» (cd. decreto sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

Visto il comma 1, dell'art. 48-bis del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale dispone che «Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) è riconosciuto un contributo, nella forma di credito d'imposta, nella misura del trenta per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;

Visto il comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il quale prevede che, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1;

Visto il medesimo comma 4 del citato art. 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, il quale prevede che, con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del credito d'imposta, le modalita' di monitoraggio degli utilizzi dello stesso e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis, nonche' le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione dell'intervento;

Considerata la necessita' di adottare il presente decreto al fine di stabilire i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il presente decreto stabilisce i criteri per l'individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis.

Art. 2

Settori ammissibili

1. Ai sensi di quanto stabilito dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, possono accedere al credito d'imposta di cui al medesimo art. 48-bis i soggetti, esercenti attivita' d'impresa, operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

2. Rientrano nei settori di cui al comma 1 le attivita' economiche corrispondenti ai seguenti codici ATECO 2007:

Codice ATECO	Descrizione
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili
13.20.00	Tessitura
13.30.00	Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attivita' similari
13.91.00	Fabbricazione di tessuti a maglia
13.92.10	Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento
13.92.20	Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

		Fabbricazione di tappeti e	
13.93.00		moquette	
+-----+			
		Fabbricazione di spago, corde,	
13.94.00		funi e reti	
+-----+			
		Fabbricazione di tessuti non	
		tessuti e di articoli in tali	
		materie (esclusi gli articoli	
13.95.00		di abbigliamento)	
+-----+			
		Fabbricazione di nastri,	
		etichette e passamanerie di	
13.96.10		fibre tessili	
+-----+			
		Fabbricazione di altri articoli	
13.96.20		tessili tecnici ed industriali	
+-----+			
		Fabbricazione di ricami	
13.99.10			
+-----+			
		Fabbricazione di tulle, pizzi e	
13.99.20		merletti	
+-----+			
		Fabbricazione di feltro e	
13.99.90		articoli tessili diversi	
+-----+			
		Confezione di abbigliamento in	
14.11.00		pelle e similpelle	
+-----+			
		Confezione di camici, divise ed	
14.12.00		altri indumenti da lavoro	
+-----+			
		Confezione in serie di	
14.13.10		abbigliamento esterno	
+-----+			
		Sartoria e confezione su misura	
14.13.20		di abbigliamento esterno	
+-----+			
		Confezione di camicie, T-shirt,	
		corsetteria e altra biancheria	
14.14.00		intima	
+-----+			
		Confezioni varie e accessori	
14.19.10		per l'abbigliamento	
+-----+			
		Fabbricazione di calzature	
		realizzate in materiale tessile	
14.19.21		senza soles applicate	
+-----+			
		Confezioni di abbigliamento	
		sportivo o di altri indumenti	
14.19.29		particolari	
+-----+			
		Confezione di articoli in	
14.20.00		pelliccia	
+-----+			
		Fabbricazione di articoli di	
14.31.00		calzetteria in maglia	
+-----+			
		Fabbricazione di pullover,	
		cardigan ed altri articoli	
14.39.00		simili a maglia	
+-----+			
		Preparazione e concia del cuoio	

		e pelle; preparazione e tintura
15.11.00		di pellicce
+-----+		
		Fabbricazione di frustini e
15.12.01		scudisci per equitazione
+-----+		
		Fabbricazione di altri articoli
		da viaggio, borse e simili,
15.12.09		pelletteria e selleria
+-----+		
15.20.10		Fabbricazione di calzature
+-----+		
		Fabbricazione di parti in cuoio
15.20.20		per calzature
+-----+		
		Fabbricazione di parti in legno
16.29.11		per calzature
+-----+		
		Fabbricazione di manici di
16.29.12		ombrelli, bastoni e simili
+-----+		
		Fabbricazione di prodotti per
		toletta: profumi, cosmetici,
20.42.00		saponi e simili
+-----+		
		Fabbricazione di prodotti
		ausiliari per le industrie
20.59.60		tessili e del cuoio
+-----+		
		Fabbricazione di oggetti di
		gioielleria e oreficeria in
		metalli preziosi o rivestiti di
32.12.10		metalli preziosi
+-----+		
		Lavorazione di pietre preziose
		e semipreziose per gioielleria
32.12.20		e per uso industriale
+-----+		
		Fabbricazione di cinturini
		metallici per orologi (esclusi
32.13.01		quelli in metalli preziosi)
+-----+		
		Fabbricazione di bigiotteria e
32.13.09		articoli simili nca
+-----+		
		Fabbricazione di armature per
		occhiali di qualsiasi tipo;
		montatura in serie di occhiali
32.50.50		comuni
+-----+		
		Fabbricazione di ombrelli,
		bottoni, chiusure lampo,
32.99.20		parrucche e affini
+-----+		

3. Ai fini dell'accesso al credito d'imposta di cui all'art. 48-bis, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, rileva il codice di attivita' economica comunicato all'Agenzia delle entrate con il modello AA7/AA9, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633.

4. Con successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48-bis, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono stabiliti le modalita', i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonche'

le modalita' per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 del medesimo art. 48-bis e le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2021

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 832